

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 26 gennaio 2005.

Determinazione delle tariffe per le attività effettuate dal Ministero della salute, finalizzate all'autorizzazione per lo svolgimento delle indagini cliniche, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e dell'articolo 7 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 407 recante «Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993» e, in particolare, l'art. 5, comma 12, che dispone che con decreto del Ministro della salute sono fissati le tariffe e i diritti spettanti al Ministero della salute per prestazioni rese a richiesta e ad utilità dei soggetti interessati, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento;

Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - 24 luglio 1993, n. 172, e successive modifiche e integrazioni, con il quale sono stati stabiliti le tariffe e i diritti per le prestazioni rese dal Ministero della salute a richiesta ed utilità di soggetti interessati;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 di attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici e, in particolare, l'art. 14;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, di attuazione della direttiva 90/385/CEE, concernente i dispositivi medici impiantabili attivi, e, in particolare, gli articoli 7 e 8;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 17 settembre 2004 con il quale è stata evidenziata la necessità di introdurre tariffe per le prestazioni rese dal Ministero della salute in applicazione dell'art. 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e dell'art. 7 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507;

Ritenuto di dover fissare la tariffa a carico del richiedente l'autorizzazione all'impiego dei dispositivi destinati ad indagini cliniche;

Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 giugno 2004, n. 128, di rideterminazione degli importi delle tariffe e dei diritti per le prestazioni rese a richiesta ed utilità dei soggetti interessati e, in particolare, il punto 7 dell'allegato 2 che individua la tariffa per l'esame della documentazione scientifica al fine del riconoscimento di farmaco di non nuova istituzione;

Ritenuto che le attività connesse alla valutazione dei protocolli relativi all'impiego di dispositivi destinati ad indagini cliniche sia assimilabile alla fattispecie di cui al richiamato punto 7, allegato 2, del decreto ministeriale 24 maggio 2004;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle attività effettuate dal Ministero della salute finalizzate alla autorizzazione per lo svolgimento delle indagini cliniche ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e dell'art. 7 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507.

Art. 2.

Tariffe

1. La tariffa per l'espletamento delle attività di cui all'art. 1 è determinata in euro 1.859,25 fatti salvi gli ulteriori aggiornamenti.

Art. 3.

Modalità di pagamento

1. Il pagamento degli importi di cui al precedente articolo si effettua mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato, competente per territorio, da parte del richiedente l'autorizzazione allo svolgimento delle indagini cliniche di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 46 del 1997 e all'art. 7 del decreto legislativo n. 507 del 1992.

2. I proventi derivanti dalla tariffa di cui al comma 1 affluiscono al capo XX, Unità previsionale di Base 23.2.3, capitolo 2225 denominato «Tributi speciali per servizi resi dal Ministero della salute», dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato e sono successivamente riassegnati al Ministero della salute.

3. Nella causale del versamento occorre specificare:

a) il riferimento all'art. 5, comma 12, legge 29 dicembre 1990, n. 407;

b) il tipo di prestazione richiesta al Ministero della salute;

c) l'amministrazione che effettua la prestazione.

4. Il Ministero della salute avvia le attività finalizzate alle autorizzazioni di cui all'art. 1 previa verifica dell'avvenuto versamento degli importi dovuti, da comprovare mediante presentazione dell'attestazione di versamento all'atto della richiesta.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2005

Il Ministro: SIRCHIA

*Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 205*

05A03147

DECRETO 15 febbraio 2005.

Indizione della «Giornata per la donazione di organi», per l'anno 2005.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri datata 27 marzo 2000, registrata dalla Corte dei conti il 3 maggio 2000, con la quale, fra l'altro, viene demandata al Ministro della salute, per l'anno 2001 e successivi, l'individuazione della data - in un periodo compreso tra il 21 marzo e il 31 maggio - per la celebrazione della «Giornata per la donazione di organi»;

Ritenuto che le associazioni di volontariato e di pazienti di settore più rappresentative in ambito nazionale ACTI, AIDO, AITF, ANED, ANIMO e Associazione «Roberto Laganà», Associazione Marta Russo, FORUM NAZIONALE, LIVER POOL hanno richiesto di individuare tale data nel giorno 15 maggio 2005;

Decreta:

Art. 1.

La «Giornata per la donazione di organi», per l'anno 2005, è indetta per il giorno 15 maggio 2005.

Art. 2.

In tale giornata le amministrazioni pubbliche assumono e sostengono, nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative volte a favorire l'informazione e la promozione della donazione di organi finalizzati al trapianto, come disciplinata dalle vigenti disposizioni.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 2005

Il Ministro: SIRCHIA

*Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali registro n. 1, foglio n. 223*

05A03148

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 ottobre 2004.

Ricostituzione della commissione di sorveglianza sull'archivio presso la direzione provinciale del lavoro di Pesaro.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO PER LE MARCHE

Vista la legge e il regolamento di contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione di sorveglianza sugli archivi costituita presso la direzione provinciale del lavoro di Pesaro, scaduta il 13 settembre 2004 secondo quanto previsto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 37/2001, art. 2, comma 3;

Vista la nota n. 14028 del 26 ottobre 2004 con la quale la direzione provinciale del lavoro di Pesaro ha designato, quali membri per la ricostituzione della suddetta commissione, i seguenti funzionari:

dott.ssa Antonietta Fini, direttore amministrativo con funzioni di presidente, delegata dal direttore;

dott.ssa Franca Pagnanelli, funzionario amministrativo con funzioni di segretario;

Vista la nota n. 3017bis/2004/272/S.G.P. del 18 ottobre 2004, con la quale il Ministero dell'interno ha designato, quale proprio rappresentante in seno alla commissione in parola la dott.ssa Patrizia Claudia De Angelis, vice prefetto aggiunto;

Vista la nota n. 1670-VII.1bis del 5 luglio 2004, con la quale l'Archivio di Stato di Pesaro ha designato quale proprio rappresentante in seno alla suddetta commissione la dott.ssa Graziella Berretta, archivistica di Stato - direttore coordinatore;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituita presso la direzione provinciale del lavoro di Pesaro, per la durata di tre anni, a decorrere dalla data del presente decreto, la commissione di sorveglianza sull'archivio prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37.